



Treviso, 11.04.2023

NEWS

## **FINALMENTE UN PASSO AVANTI PER LA LIBERA PROFESSIONE ... ANZI DUE!**

In queste settimane, in relazione alla proposta di legge sull'EQUO COMPENSO licenziata in questi giorni in seconda lettura dal Senato e che ora, molto probabilmente, andrà rapidamente alla Camera per l'approvazione definitiva, finalmente il Governo andrà ad approvare la legge che, oltre alla regolamentazione dei compensi di alcune tipologie di prestazioni, regolamerterà anche due ulteriori elementi fondamentali per il futuro della libera professione, e nello specifico:

**1) LA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.** Dopo circa 10 anni e a seguito anche di un importante confronto con Fondazione Inarcassa con le Commissioni specifiche del Governo, è stato possibile ripristinare un fondamentale elemento in materia di Responsabilità Civile del libero professionista.

Infatti con sentenza n. 28575 del 20/12/2013, la Corte di Cassazione Civile, Sezione seconda, affermava, diversamente da quanto stabilito normativamente fino a quel momento, che i vizi e i difetti delle opere derivanti da attività intellettuali possono essere denunciati entro dieci anni a decorrere dal momento in cui se ne viene a conoscenza.

La sentenza in questo modo aveva allungato pesantemente e pressoché illimitatamente, per i professionisti, circa le tempistiche per subire la contestazione, da parte di terzi, di eventuali "difetti" dell'opera attribuibili a mancanze e/o errori nella prestazione d'opera intellettuale.

In realtà la recente sentenza non ha fatto altro che confermare quanto già riconosciuto dalla Cassazione in diverse sentenze precedenti circa l'inapplicabilità alla prestazione d'opera intellettuale dell'art. 2226 c.c. che così recita: "L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna."

In relazione alla proposta di legge sopra citata, all'articolo 8, il Governo interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo, definendo che i dieci anni entro cui può essere intrapresa l'azione decorrono dal giorno del compimento della prestazione (e non più dal momento in cui il committente si accorge di avere un vizio).

## **2) ABROGAZIONE DELLA CANCELLAZIONE DELLE TARIFFE DEL "FAMOSO" DECRETO BERSANI.**

E' stato affrontato il tema relativo alla liberalizzazione della prestazione professionale, infatti all'articolo 12 del testo citato, si abroga l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a sua volta disponeva l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali.

Con riguardo all'abrogazione delle disposizioni di abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime occorre ricordare che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia è intervenuta la c.d. "legge Bersani" (legge n.



---

248 del 2006, che, all'articolo 2, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

Oggi, con questa modifica viene di fatto abrogato il concetto di libera concorrenza aprendo la strada ad una futura azione che permetta di valutare la possibile re introduzione del minimo tariffario quale elemento di valorizzazione economica della prestazione professionale.

Ciò è molto importante soprattutto per la possibile applicazione nel settore dei lavori pubblici, i cui compensi sono oggi assoggettati a ribassi enormi in fase di gara.

Questo risultato, ormai alle battute finali tocca due tasti molto sensibili per coloro che esercitano la libera professione. Uno in materia di responsabilità civile che negli ultimi decenni ha palesato la possibilità per il professionista di essere chiamato a situazioni risarcitorie estese temporalmente all'infinito in quanto era stato determinato un tempo di 10 anni dal momento in cui si rilevava il vizio come periodo per coinvolgere il progettista in una possibile causa risarcitoria, senza un limite temporale per effettuare il rilievo del vizio. Il secondo elemento è l'abrogazione di quel nefasto riferimento normativo che ha portato alla liberalizzazione della tariffa professionale, comportando la svalutazione e lo svilimento della stessa professione; con l'eliminazione di tale norma sarà poi possibile iniziare a proporre sistemi di valutazione tariffaria coerenti e adeguati alla prestazione professionale, valorizzandola.

Da questo link è possibile scaricare la legge nella ultima versione approvata dalla Commissione Giustizia:

[https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1367888/index.html?part=ddlpres\\_ddlpres1-articolato\\_articolato1](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1367888/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1)